



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

N° PAP-00967-2016

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 02/05/2016 al 17/05/2016

L'incaricato della pubblicazione
ASSUNTA FABBRICINI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 153 del 30 aprile 2016

OGGETTO: Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle ex leggi n. 47/85 e n. 724/94, non definite con rilascio di provvedimento formale.

L'anno D u e m i l a s e d i c i il giorno 30 del mese di aprile alle ore 14.45 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .

Presiede l'adunanza il Dr. Giovanni MARINO in qualità di Vice Sindaco e sono presenti gli Assessori signori:

	Presente	Assente
Sig. Giorgio ZINNO Sindaco		Si
Dr. Giovanni MARINO Vice Sindaco	Si	
Sig.ra Rosaria Anita Lina Elisa SALA Assessore	Si	
Sig. Pietro DE MARTINO Assessore	Si	
Dr. Ciro SARNO Assessore	Si	
Sig.ra Manuela CHIANESE Assessore	Si	
Avv. Annarita D'ARIENZO Assessore	Si	
Dr. Michele CARBONE Assessore	Si	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Antonio PICCOLO

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Con riferimento agli indirizzi formulati dall'Assessore Sig. Pietro DE MARTINO

Premesso che:

- la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione di intere zone della città;
- risulta necessario concludere l'esame istruttorio di tutte le domande presentate ai sensi della ex legge n. 47/1985 e della ex legge n. 724/1994 con il rilascio del provvedimento formale;
- l'avvenuta definizione dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;

- è peraltro evidente che l'interesse del cittadino alla definizione della propria domanda di condono coincide con quello dell'Amministrazione comunale alla compiuta definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria, oltre all'eventuale conguaglio dell'oblazione, così come disposto dal comma 41 dell'art. 32 della ex legge n. 326/2003, la quale prevede che *"il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato"*;
- il D.P.R. n. 445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo rimanendo l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli;
- tale indirizzo generale trova peraltro applicazione specifica, nella materia del Condono Edilizio, nell'art. 39, comma 4 della ex legge n. 724/1994 e nell'art. 9, comma 2 della ex legge regionale n. 10/2004;
- in base a tali normative al cittadino é attribuito il potere di attestare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, ferma restando la responsabilità penale per l'ipotesi di mendacio, nonché l'obbligo della P.A. di revocare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla Legge;

Visto l'art.1 comma 72 della L.R. Campania n. 16/2014 che recita: *"l'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004 n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto- legge 30 settembre 2003 n.269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche e integrazioni) è così modificato:*

a) al comma 1, il termine del "31 dicembre 2006" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2015";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell'articolo 33 della legge 47/1985, compresi quelli indicati specificamente alle lettere a), b), c), d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse".

c) Vista la sentenza n.117 pubblicata in G.U. in data 01/07/2015 n. 26 recante ad oggetto "Giudizio di legittimità costituzionale in via principale" della legge regionale n.16/2014, in particolare in merito all'art. 1 comma 72.

Visto che con l'art. 9, comma 3, della Legge Regionale n. 1 del 18/01/2016, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016", pubblicata sul BURC n. 3 del 18/01/2016, è stato prorogato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per la definizione delle istanze di condono ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94.

Ritenuto necessario di:

- Adottare, per le domande di condono edilizio non definite con provvedimento conclusivo, un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;

- predisporre modelli di autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 formati da una prima parte (o parte generale) e da una seconda parte (o scheda per singolo abuso), nonché dalle istruzioni per la compilazione, per semplificare e velocizzare l'istruttoria delle pratiche;

Ritenuto, altresì:

- che tale scelta operativa consente all'Amministrazione, con la collaborazione dei cittadini, di ottenere in tempi brevi certezza delle situazioni giuridiche, salvo l'eventuale esito negativo conseguente ai controlli;
- che l'Amministrazione, ai sensi dell'art.71, D.P.R. 445/2000, dovrà attivare controlli a campione, fissati con il presente atto deliberativo nella misura di almeno il 20% delle dichiarazioni rese sulle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio, e che tali attività di controllo a campione si esauriscano entro il termine del **31.06.2017** e consistano nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12. 2000 n.445, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti;
- che all'esito negativo dei controlli si revocherà il provvedimento, si inoltrerà denuncia all'A.G. Penale e si segnalerà l'illiceità al Servizio Repressione abusi edilizi del Comune;
- che il modello di autocertificazione ed autodichiarazione da rendere sotto propria responsabilità penale ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 è considerato, nel contempo, avvio del procedimento ex art. 7 ss. L. 241/1990 da parte dell'Ente ricevente, e altresì rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art.2 comma 38 della Legge 662 1994 (che ha modificato il comma 4 dell'art.39 della L.724/1994), e l'omessa produzione dell'autocertificazione entro il termine fissato dall'ufficio costituisce ragione ostativa al rilascio del provvedimento e/o motivo di improcedibilità della domanda nonché presupposto del rigetto dell'istanza di condono;
- di prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle ex leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39; debbano presentare le autodichiarazioni entro il **30 settembre 2016** al fine di consentire l'istruttoria degli uffici entro il **31 Dicembre 2016**, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania;

Dato atto che:

- la presentazione della autocertificazione avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta in alcun caso, obbligo per l'Amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda di sanatoria;
- le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.P.R 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio;
- che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;

Dato atto che l'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 ss.mm.ii. sarà calcolata come da delibera di G. C. 405 del 20/06/2000 o di eventuali aggiornamenti della stessa.

Disporre:

- che per tutti gli interventi soggetti al parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, unitamente all'autodichiarazione ed autocertificazione sia prodotta la documentazione richiesta dalla Soprintendenza per l'espressione del parere vincolante ex art.32 L. 47/85 e art. 146 co.7 del D.Lgs. n. 42/04 ss.mm.ii. di propria competenza e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del relativo parere;
- la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale tecnico-legale (Settore Urbanistica e Settore Avvocatura), sia per tutti gli ulteriori adempimenti connessi all'attività istruttoria delle pratiche di condono e per la risoluzione di specifiche problematiche, sia per l'esame delle stesse giacenti presso l'Ente anche mediante eventuale ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione;

Dare atto che per l'istruttoria definitiva delle pratiche è possibile costituire fondo economico ai sensi dell'art.32 comma 40 della L. 326/03 che così recita: " Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

Dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica:

- di predisporre e approvare i modelli di autodichiarazione ed autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che devono essere formati da prima parte (o parte generale) e da una seconda parte (o scheda per singolo abuso), nonché dalle istruzioni per la compilazione, per semplificare e velocizzare l'istruttoria delle pratiche;
- di porre in essere tutte le ulteriori attività volte ad individuare procedimenti semplificati anche nei procedimenti che interessano altre amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, nel rispetto della normativa specifica di settore, delle leggi regionali e del T.U. edilizia, che favorisce le intese infraprocedimentali tra gli enti, anche attraverso l'istituto della conferenza dei servizi;

Dare atto che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi della ex L. n. 47/85 e della ex L. n. 724/94, sono quelli previsti della deliberazione di G.C. n. 151 del 28/04/2016, pari ad € 450,00;

Dare alla presente delibera la massima diffusione a mezzo: affissione di manifesti informativi, pubblicazione sul portale web ed altri sistemi di informazione.

Il Funzionario

f.to Arch. Pia Santoro

Il Dirigente

f.to Dott. Giovanni Vitale

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in narrativa indicati, che qui si intendono ripetuti e trascritti.

di adottare per le domande di condono edilizio non definite con provvedimento conclusivo un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;

di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica:

- di predisporre e approvare i modelli di autodichiarazione ed autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che devono essere formati da prima parte (o parte generale) e da una seconda parte (o scheda per singolo abuso), nonché dalle istruzioni per la compilazione, per semplificare e velocizzare l'istruttoria delle pratiche;
- di porre in essere tutte le ulteriori attività volte ad individuare procedimenti semplificati anche nei procedimenti che interessano altre amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, nel rispetto della normativa specifica di settore, delle leggi regionali e del T.U. edilizia, che favorisce le intese infraprocedimentali tra gli enti, anche attraverso l'istituto della conferenza dei servizi.

dì prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi della ex legge 28 febbraio 1985 n. 47, capo IV e ex legge 23 dicembre 1994 n. 724, articolo 39, debbano presentare le autodichiarazioni e le autocertificazioni di cui sopra entro il **30 settembre 2016**, al fine di consentire l'istruttoria delle pratiche entro il **31 dicembre 2016**, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania;

di stabilire:

1. controlli su tutte le autodichiarazioni che perverranno nella misura del 20% delle dichiarazioni rese sulle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio informatico, e che tali attività di controllo a campione si esauriscano entro il termine del **31.06.2017** e consistano nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti;
2. che all'esito negativo dei controlli si revocherà il provvedimento, si inoltrerà denuncia all'A.C. Penale e si segnalerà l'illiceità al Servizio Repressione abusi edilizi del Comune;
3. che il modello di autocertificazione ed autodichiarazione da rendere sotto propria responsabilità penale ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 è considerato, nel contempo, avvio del procedimento ex art. 7 ss. L. 241/1990 da parte dell'Ente ricevente, e altresì rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art.2 comma 38 della Legge 662 1994 (che ha modificato il comma 4 dell'art.39 della L.724/1994), e l'omessa produzione dell'autocertificazione entro il termine fissato dall'ufficio costituisce ragione ostativa al rilascio del provvedimento e/o motivo di improcedibilità della domanda nonché presupposto del rigetto dell'istanza di condono;
4. che la presentazione della autocertificazione avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta in alcun caso, obbligo per l'Amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda di sanatoria;
5. che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli

arti. 45 e ss. del D.P.R 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio;

6. che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;

di dare atto che l'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 ss.mm.ii. sarà calcolata come da delibera di G. C. 405 del 20/06/2000 o di eventuali aggiornamenti della stessa.

di disporre per tutti gli interventi soggetti al parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, unitamente all'autodichiarazione ed autocertificazione producano la documentazione richiesta dalla Soprintendenza per l'espressione del parere vincolante ex art.32 L. 47/85 e art. 146 co.7 del D.Lgs. n. 42/04 ss.mm.ii. di propria competenza e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del relativo parere;

di disporre:

- la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale tecnico-legale (Settore Urbanistica e Settore Avvocatura) sia per tutti gli ulteriori adempimenti connessi all'attività istruttoria delle pratiche di condono e per la risoluzione di specifiche problematiche sia per l'esame delle stesse giacenti presso l'Ente anche mediante eventuale ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione.
- che successivamente si provvederà a definire l'ordine di priorità dell'esame delle pratiche considerando prioritarie le pratiche che sono oggetto di procedimenti esecutivi da parte dell'Autorità Giudiziaria e quelle oggetto di contenzioso;

di dare atto:

- che per l'istruttoria definitiva delle pratiche è possibile costituire fondo economico ai sensi dell'art.32 comma 40 della L. 326/03 che così recita: “ Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
- che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi della ex L. n. 47/85 e della ex L. n. 724/94, sono quelli previsti della deliberazione di G.C. n. 151 del 28/04/2016, pari ad € 450,00;

di dare alla presente delibera la massima diffusione a mezzo: affissione di manifesti pubblicitari, pubblicazione sul portale web ed altri sistemi di informazione.

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Giovanni VITALE nella qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Urb.
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 29/4/2016

Il Dirigente
f.to Dr. Giovanni VITALE

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Pr.Econ.
DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile.

San Giorgio a Cremano,

Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA' EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

Il sottoscritto Dr. Antonio PICCOLO, Vice Segretario Generale del Comune;

Visto l'art. 97 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 68 del 27.2.12;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica nonché dal Dirigente del Settore Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto di questo Comune:

DICHIARA

Che la proposta di delibera che segue (n° 7 del 29/4/16 Sett. Ambiente e Urbanistica) sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano li 30/4/2016

Il Vice Segretario Generale
f.to Dr. Antonio PICCOLO

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €	Viene prelevata dal Titolo	Sez.
Rubrica	Capitolo	Del bilancio 2016
che presenta la seguente disponibilità:		
Stanziamiento		€
Prenotazioni		€
Impegno precedente	€	€
Impegno presente	€	€
Disponibile		€

Non comporta impegno di spesa.

San Giorgio a Cremano,

Il Ragioniere Generale
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione :

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267/00 nonché il parere favorevole di legittimità espresso dal Vice Segretario Generale ai sensi dell'art. 9 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Con voto unanime

DELIBERA

Per i motivi in narrativa indicati, che qui si intendono ripetuti e trascritti.

di adottare per le domande di condono edilizio non definite con provvedimento conclusivo un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;

di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica:

- di predisporre e approvare i modelli di autodichiarazione ed autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che devono essere formati da prima parte (o parte generale) e da una seconda parte (o scheda per singolo abuso), nonché dalle istruzioni per la compilazione, per semplificare e velocizzare l'istruttoria delle pratiche;
- di porre in essere tutte le ulteriori attività volte ad individuare procedimenti semplificati anche nei procedimenti che interessano altre amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, nel rispetto della normativa specifica di settore, delle leggi regionali e del T.U. edilizia, che favorisce le intese infraprocedimentali tra gli enti, anche attraverso l'istituto della conferenza dei servizi.

di prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi della ex legge 28 febbraio 1985 n. 47, capo IV e ex legge 23 dicembre 1994 n. 724, articolo 39, debbano presentare le autodichiarazioni e le autocertificazioni di cui sopra entro il **30 settembre 2016**, al fine di consentire l'istruttoria delle pratiche entro il **31 dicembre 2016**, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania;

di stabilire:

1. controlli su tutte le autodichiarazioni che perverranno nella misura del 20% delle dichiarazioni rese sulle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio informatico, e che tali attività di controllo a campione si esauriscano entro il termine del **31.06.2017** e consistano nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti;

2. che all'esito negativo dei controlli si revocherà il provvedimento, si inoltrerà denuncia all'A.C. Penale e si segnalerà l'illiceità al Servizio Repressione abusi edilizi del Comune;

3. che il modello di autocertificazione ed autodichiarazione da rendere sotto propria responsabilità penale ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 è considerato, nel contempo, avvio del procedimento ex art. 7 ss. L. 241/1990 da parte dell'Ente ricevente, e altresì rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art.2 comma 38 della Legge 662 1994 (che ha modificato il comma 4 dell'art.39 della L.724/1994), e l'omessa produzione dell'autocertificazione entro il termine fissato dall'ufficio costituisce ragione ostativa al rilascio del provvedimento e/o motivo di improcedibilità della domanda nonché presupposto del rigetto dell'istanza di condono;

4. che la presentazione della autocertificazione avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta in alcun caso, obbligo per l'Amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda di sanatoria;

5. che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio;

6. che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;

di dare atto che l'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 ss.mm.ii. sarà calcolata come da delibera di G. C. 405 del 20/06/2000 o di eventuali aggiornamenti della stessa.

di disporre per tutti gli interventi soggetti al parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, unitamente all'autodichiarazione ed autocertificazione producano la documentazione richiesta dalla Soprintendenza per l'espressione del parere vincolante ex art.32 L. 47/85 e art. 146 co.7 del D.Lgs. n. 42/04 ss.mm.ii. di propria competenza e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del relativo parere;

di disporre:

- la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale tecnico-legale (Settore Urbanistica e Settore Avvocatura) sia per tutti gli ulteriori adempimenti connessi all'attività istruttoria delle pratiche di condono e per la risoluzione di specifiche problematiche sia per l'esame delle stesse giacenti presso l'Ente anche mediante eventuale ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione.
- che successivamente si provvederà a definire l'ordine di priorità dell'esame delle pratiche considerando prioritarie le pratiche che sono oggetto di procedimenti esecutivi da parte dell'Autorità Giudiziaria e quelle oggetto di contenzioso;

di dare atto:

- che per l'istruttoria definitiva delle pratiche è possibile costituire fondo economico ai sensi dell'art.32 comma 40 della L. 326/03 che così recita: " Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
- che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi della ex L. n. 47/85 e della ex L. n. 724/94, sono quelli

previsti della deliberazione di G.C. n. 151 del 28/04/2016, pari ad € 450,00;

di dare alla presente delibera la massima diffusione a mezzo: affissione di manifesti pubblicitari, pubblicazione sul portale web ed altri sistemi di informazione.

Con separata votazione e all'unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni MARINO

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to Rosaria Anita Lina Elisa SALA

IL SEGRETARIO
f.to Antonio PICCOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 2/5/2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Assunta Fabbricini

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 2/5/2016 al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to _____

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, li 2/5/2016

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

- Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____ del 2/5/2016;
- Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n. _____ del 2/5/2016; ;

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.

Addì, 2/5/2016

f.to Il Segretario Generale
Dr. Antonio Piccolo